

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

AST DI ASCOLI PICENO

N. 666/AST_AP DEL 08/08/2023

Oggetto: Nomina del Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno.

**IL DIRETTORE GENERALE
AST DI ASCOLI PICENO**

.....

RICHIAMATA la DGR Marche n.769 del 30/05/2023 ad oggetto: "Art.2 comma 2 D.lgs. n.171/2016 - art. 26 L.R. n.19/2022. Nomina dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie territoriali della Regione Marche ed approvazione schema di contratto" con la quale la Giunta Regionale ha nominato Direttore Generale della AST di Ascoli Piceno la Dr.ssa Nicoletta Natalini con decorrenza dal 17/07/2023;

DATO ATTO che con Determina n.585/ASTAP del 18/07/2023 si è proceduto alla "Presenza d'atto DGRM n.769 del 30.05.2023 e insediamento del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno Dr.ssa Nicoletta Natalini";

Visti:

- Il D.lgs. n.502 del 30 dicembre 1992 avente ad oggetto: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992 n.421";
- Il DPCM 19 luglio 1995, n.502, art.2 avente ad oggetto: "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- Il D.lgs. n.171 del 04/08/2016 recante ad oggetto "Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria".
- La L.R. Marche 19 del 8 agosto 2022 avente ad oggetto: "Organizzazione del servizio sanitario regionale";
- La DGR Marche n.759/2020 recante ad oggetto "DPCM 19/7/1995 n. 502 Art. 2 comma 1 - Approvazione schema di contratto dei Direttori Sanitari e Amministrativi delle aziende ed enti del SSR - Revoca DGR 994/2002"
- la DGR Marche n.1385 del 28/10/2022 avente ad oggetto: "Attuazione delle disposizioni di cui all'art.42, comma 5 della L.R. 8 agosto 2022, n.19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): indirizzi per la costituzione delle Aziende sanitarie territoriali";
- la DGRM n.1500 del 21/11/2022 avente ad oggetto:" Attuazione delle disposizioni di cui all'art.42 della L.R. 8 agosto 2022, n.19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale): Costituzione della Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno"

- la DGRM n.1561 del 28/11/2023 avente ad oggetto: "Modifica delle DGR 1499-1500-1501-1502-1503 del 21/11/2022 relative alla costituzione delle AST di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro Urbino";
- la DGRM n.728 del 30.05.2023 avente ad oggetto:" L.R. 8 agosto 2022, n. 19, art. 26 comma 9 e 29 commi 6 e 7 - Definizione dei trattamenti economici dei Direttori Generali, Sanitari, Amministrativi e Sociosanitari delle Aziende e degli Enti del SSR"

Considerato che:

- l'art.3, comma 1-quater, del D.lgs. n.502/1992 e s.m.i. e l'art.29 della L.R. n. 19 del 08.08.2022 prevedono che il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, i quali partecipano alla direzione dell'azienda assumendo diretta responsabilità delle funzioni loro attribuite e concorrono all'assunzione delle decisioni con la formulazione di proposte e di pareri; la nomina di entrambi è effettuata dal Direttore Generale, nel rispetto dei requisiti e delle modalità previsti dalla normativa statale vigente, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti.
- L'art.3 comma 1 del D.lgs.n.171 del 04/08/2016 recita espressamente che "Il direttore generale, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n.208, nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione... omissis".
- Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo, come previsto dall'art.3 bis, comma 8, del D.lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dall'art.29, comma 8, della L.R. n.19/2022, è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. Il trattamento economico lordo annuo spettante al Direttore Amministrativo della AST è pari all'80% del trattamento economico annuo attribuito al Direttore Generale, come stabilito dalla Giunta Regionale con DGRM n.728 del 30.05.2023.
- L'art.3 bis comma 11 del D.lgs. n.502 del 1992 prevede che la nomina a Direttore Generale, Amministrativo e Sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

Ritenuto, in ottemperanza alle sopracitate disposizioni di nominare la Dr.ssa Paola D'Eugenio quale Direttore Amministrativo della AST di Ascoli Piceno, presente nell'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo delle ASL ed Enti del SSR della Regione Liguria di cui al Decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali n.4116 del 16 giugno 2023 in considerazione del fatto che la medesima, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti di cui all'art.3 comma 7 del D.Lgs. n.502/92, ha maturato una qualificata esperienza professionale, documentata dal *curriculum* agli atti di questa AST.

Dato atto di dover procedere alla predisposizione di tutti gli atti finalizzati alla stipula con la Dott.ssa Paola D'Eugenio del contratto individuale di diritto privato per il conferimento dell'incarico in oggetto;

Ritenuto di subordinare la stipula del contratto alla dichiarazione di non trovarsi, in relazione a detto incarico, in situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del Decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39, dall'art.3, comma 11, del Decreto legislativo 502/1992 e dall'art.6 decreto del dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n.2 dell'11 gennaio 2023 e s.m.i.

Dato atto che l'incarico ha durata di anni quattro con decorrenza a far data dal 10/08/2023.

- D E T E R M I N A -

1. Di nominare, per quanto motivato in premessa, la Dott.ssa Paola D'Eugenio quale Direttore Amministrativo della AST di Ascoli Piceno, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 L.R. n. 19 del 08.08.2022, per la durata di anni quattro a far data dal 10/08/2023;
2. Di dare atto che la Dott.ssa Paola D'Eugenio è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 7 del D.lgs. n.502/92 e risulta inserita nell'elenco regionale degli idonei al conferimento degli incarichi di Direttore Amministrativo delle ASL ed Enti del SSR della Regione Liguria di cui al Decreto del direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali n.4116 del 16 giugno 2023;
3. Di invitare la Dott.ssa Paola D'Eugenio a sottoscrivere il contratto individuale di diritto privato, redatto sulla base dello schema regionale di cui alla DGRM n.759/2020 e successive indicazioni di cui alla DGRM n.728 del 30.05.2023, previa sottoscrizione della dichiarazione di non trovarsi, in relazione a detto incarico, in situazioni di inconferibilità e incompatibilità previste specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del D.lgs.n.39 del 08.04.2013 e dall'art.3, comma 11, del D.lgs.n.502/1992 e dall'art.6 decreto del dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione n.2 dell'11 gennaio 2023 e s.m.i.
4. Di stabilire che il trattamento economico lordo annuo spettante alla Dott.ssa D'Eugenio in funzione dell'incarico conferito, è pari all'80% del trattamento economico annuo attribuito al Direttore Generale, come stabilito dalla Giunta Regionale con DGRM n. 728 del 30.05.2023;

5. Di dare atto che il costo derivante dalla presente determina, calcolato per l'anno 2023 è pari ad € 59.298,97 e verrà registrato in contabilità generale ai conti 0521010101 "Indennità organi direttivi" per € 43.866,67, 0521010301 "Oneri sociali organi direttivi" per € 11.703,63, 0521010401 "IRAP organi direttivi" per € 3.728,67 e risulta compatibile con il budget 2023 provvisoriamente assegnato con DGRM n.1851 del 30/12/2022 specificando che per gli anni successivi sarà reso compatibile con i rispettivi budget quando definiti e assegnati;
6. Di dare atto che per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 il costo annuo derivante dal presente atto pari a complessivi € 151.401,60 (di cui € 112.000,00 per competenze, € 29.881,60 per oneri sociali ed € 9.520,00 per Irap) e per l'esercizio 2027 (periodo dal 01/01/2027 fino al 09/08/2027) previsto in complessivi € 92.102,63 (di cui € 68.133,33 per competenze, € 18.177,97 per oneri sociali ed € 5.791,33 per Irap) verrà registrato in contabilità generale ai conti economici 0521010101 "Indennità organi direttivi" – 0521010301 "Oneri sociali organi direttivi" – 0521010401 "IRAP organi direttivi" nei rispettivi esercizi di competenza in relazione alla durata dell'incarico de quo;
7. Di dare atto che il compenso potrà essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% del medesimo, da corrispondere in un'unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla direzione generale dell'Azienda e di cui si darà atto con successivo provvedimento;
8. Di demandare tutti gli adempimenti conseguenti e necessari ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro alla U.O.C. Supporto Area Politiche del personale.
9. Di dare atto, altresì, che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 39 della L.R. 19/2022 e ss.mm.ii;
10. di dichiarare che il presente atto è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'AST di Ascoli Piceno, ai sensi del comma 8 dell'art.39 della L.R. n.19/2022;

Ascoli Piceno, sede legale

**Il Direttore Generale
della AST di Ascoli Piceno**
(Dr.ssa Nicoletta Natalini)

Attestazione Bilancio e Controllo di Gestione

U.O.C. SUPPORTO ALL'AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore Generale AST si attesta che la spesa presunta derivante dalla presente determina per l'anno 2023 pari a complessivi di € 59.298,97 sarà resa compatibile con il budget per come provvisoriamente assegnato dalla Regione Marche all'AST di Ascoli Piceno con DGRM n.1851 del 30/12/2022 e per le restanti annualità con i budget che verranno assegnati alla AST di Ascoli Piceno per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

U.O.C. Supporto all'Area Controllo di Gestione
Il Direttore ad interim
(Dott. Alessandro Ianniello)

U.O.C. SUPPORTO AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

U.O.C. Supporto all'Area Contabilità, Bilancio e Finanza
Il Direttore f.f.
(Dott.ssa Luisa Polini)

La presente determina consta di n.10 pagine di cui n.4 pagine di allegati

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Non presente.

- ALLEGATI -

Allegato n.1 – schema di contratto.

Allegato 1

SCHEMA DI CONTRATTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il giorno ____ del mese di ____ dell'anno ____, presso la sede legale dell'Azienda____ sita a ____, in via ____, n. ____,

tra

l'Azienda ____ codice fiscale/partita IVA ____, di seguito per brevità denominata "Azienda", rappresentata dal direttore generale ____, nato a ____ il ____ domiciliato per la carica nella sede suindicata, nominato con deliberazione della Giunta regionale n. ____,

e

il dott. ____, nato a ____ il ____ e residente a ____ via ____ n. ____, codice fiscale ____, di seguito per brevità denominato "professionista",

premesso che

- il direttore generale con determina n. ____ ha nominato il dott. ____ quale direttore amministrativo dell'Azienda;
- il dott. ____ con nota acquisita in atti in data ____ ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente e specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico prevista dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502;

si conviene e stipula quanto segue

Art.1

Conferimento e durata

Il direttore generale dell'Azienda conferisce al dr. ____, il quale accetta, l'incarico di direttore amministrativo dell'Azienda, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e dell'articolo 29 della legge regionale n.19/2022,

L'incarico decorre dal ____ ed ha durata di quattro anni, fino al ____.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso ed è prorogabile fino ad una durata complessiva di cinque anni.

L'incarico è rinnovabile per una sola volta.

Art.2

Oggetto della prestazione e obiettivi

Il professionista è tenuto a esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale nonché ogni funzione correlata all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Tali funzioni includono quelle che il direttore amministrativo sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del direttore generale. Nello svolgimento delle stesse, il professionista informerà la propria azione ai principi e agli obiettivi indicati nella legislazione di riferimento.

Il professionista si impegna a dare attuazione agli obiettivi stabiliti nel Piano socio-sanitario regionale e nell'atto aziendale e agli obiettivi specifici stabiliti annualmente dalla direzione generale.

Il professionista risponde alla direzione generale dell'Azienda del raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

L'Azienda allega al contratto gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi e di trasparenza assegnati al professionista.

Art.3

Obblighi del direttore amministrativo

L'incarico di direttore amministrativo è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo; pertanto il direttore si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Prevvia autorizzazione della direzione generale, al professionista è consentito lo svolgimento di altre attività purché le stesse siano direttamente correlate al ruolo ricoperto, abbiano natura sporadica ed occasionale e siano svolte a titolo gratuito.

Qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, il professionista deve comunicare all'ordine competente la sospensione dell'attività professionale per la durata dell'incarico.

In ossequio alla disciplina in materia di trattamento di dati personali e diritto di accesso, il professionista si obbliga a mantenere segrete e a non divulgare né utilizzare per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico.

Il professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta del codice di comportamento aziendale in quanto compatibili.

Art.4

Trattamento economico

Al direttore amministrativo spetta il trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo di Euro _____ pari all'80 per cento del trattamento economico del direttore generale dell'Azienda, comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al

luogo di svolgimento delle funzioni, da corrispondersi per dodici mensilità posticipate di pari ammontare.

Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20 per cento del medesimo, da corrispondere in un'unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente dalla direzione generale dell'Azienda.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 865, della legge 31 dicembre 2018, n.145, il 30 per cento dell'indennità di risultato è correlato all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e sul debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'azienda registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'azienda registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'azienda registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'azienda registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

Per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, al professionista spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

Art.5

Verifica

La direzione generale dell'Azienda effettua annualmente la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai direttori sanitari e amministrativi, da misurarsi sulla base di appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

Art.6

Recesso

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata dando un preavviso di almeno sessanta giorni. In tal caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte mediante posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Azienda, al professionista è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a due dodicesimi del trattamento economico annuo lordo, escluso compenso integrativo.

In caso di recesso anticipato del professionista, gli sono corrisposte esclusivamente le quote di compenso relative al periodo di lavoro effettivamente prestato. Ove il termine di preavviso non sia rispettato, il compenso dovuto è decurtato nella misura spettante per il periodo di attività corrispondente al mancato preavviso.

Art.7

Decadenza

Il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza dall'incarico del direttore amministrativo qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazioni di leggi o di regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle sue funzioni a danno dell'Azienda costituisce motivo di decadenza.

La decadenza automatica dall'incarico ha luogo in caso di mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro quindici giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto medesimo.

Per quanto non specificamente richiamato si fa rinvio alle cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali.

Art.8

Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto, secondo quanto previsto all'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di assenza o impedimento allo svolgimento delle funzioni decorso il periodo di tempo di sei mesi;
- nei casi di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 7 con i tempi e le modalità ivi previste;
- nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 5, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del professionista, della comunicazione scritta del direttore generale dell'Azienda, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo, non spetta al professionista alcun indennizzo o indennità sostitutiva di preavviso.

Art.9

Garanzie e tutele

Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del professionista, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda o della Regione, ogni onere per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda che farà assistere il professionista da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

Al professionista è consentito nominare un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, previo gradimento dell'Azienda e con oneri interamente a carico dell'interessato. In tale ipotesi, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, nel rispetto dei parametri minimi forensi.

Resta comunque ferma la possibilità per il professionista di nominare un proprio legale di fiducia anche senza il previo gradimento dell'Azienda, con oneri interamente a proprio carico anche in caso di conclusione favorevole del procedimento.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del professionista accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del professionista, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art.10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili e non derogate dalla vigente disciplina che regola gli incarichi di vertice degli enti del Servizio amministrativo regionale.

Art.11

Bollo e registrazione

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art.12

Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro determinato in base alla sede dell'Azienda.

Luogo e data

Il direttore generale

Il professionista

Sono approvati espressamente ex articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 6, 7 e 8 del presente contratto.

Il professionista